



Civile Sent. Sez. 5 Num. 15824 Anno 2016

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 29/07/2016

322
2016

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

BERTANI Nicola;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez.
staccata di Verona, n. 79/21/08, depositata il 15 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio
2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico



Sorrentino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità di due avvisi di accertamento notificati a Nicola Bertani, per IRPEF degli anni 2000 e 2001, a titolo di utili extrabilancio distribuiti dalla Seles (o Eles) s.r.l., avente ristretta base azionaria e di cui il Bertani era socio al 65 per cento, a seguito della definitività, per omessa impugnazione, degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società.

Il giudice d'appello ha ritenuto che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali non può basarsi esclusivamente sulla ristrettezza della compagine sociale e che il reddito societario non era stato validamente accertato, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. *d bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973.

2. Il contribuente non si è costituito.

Considerato in diritto

1. Con il primo ed il terzo motivo, l'Agenzia ricorrente, denunciando, rispettivamente, la violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5 del TUIR e 2909 cod. civ. (primo motivo) e degli artt. 5 del TUIR e 2729 cod. civ. (terzo motivo), formula i seguenti quesiti (sostanzialmente identici): *“se, in una fattispecie nella quale l'Agenzia delle entrate abbia accertato in capo ad una società di capitali a ristretta base azionaria un maggior reddito in base ad un accertamento non impugnato e divenuto quindi definitivo, sia legittimo o meno l'avviso di accertamento con cui la stessa Amministrazione provveda ad accertare in capo al socio della società, in via consequenziale ed in proporzione della partecipazione dallo stesso detenuta nella società, un maggior reddito da partecipazione, sulla base della presunzione della distribuzione ai soci di tale reddito sociale”*.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

E', infatti, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione *pro quota* ai soci di utili extracontabili accertati



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
AL SENSO DELL'ART. 360 DEL D.L. N. 115/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

nei confronti della società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).

2. Resta assorbito il secondo motivo.

3. Pertanto, vanno accolti il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito (anche in considerazione dell'epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata), le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'intimato alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €. 1500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2016.